

COMUNE DI ORCIANO PISANO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 28.11.2008
Esecutivo dal 14.12.2008

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**INDICE**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI – DEPOSITI – FERETRI E TRASPORTI.....	4
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1. <i>Oggetto e definizioni</i>	4
Art. 2. <i>Competenze</i>	5
Art. 3. <i>Responsabilità</i>	6
Art. 4. <i>Servizi gratuiti e a pagamento</i>	6
Art. 5. <i>Atti a disposizione del pubblico</i>	6
CAPO II – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI.....	6
Art. 6. <i>Depositi di osservazione ed obitori</i>	6
CAPO III – FERETRI.....	7
Art. 7. <i>Deposizione della salma nella bara</i>	7
Art. 8. <i>Verifica e chiusura feretri</i>	7
Art. 9. <i>Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti</i>	7
Art. 10. <i>Fornitura gratuita di bara</i>	7
Art. 11. <i>Targhetta di riconoscimento</i>	7
CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI.....	7
Art. 12. <i>Del trasporto funebre e dell'attività funebre</i>	7
Art. 13. <i>Disciplina dell'attività di trasporto funebre</i>	8
Art. 14. <i>Servizi e trattamenti funebri</i>	8
Art. 15. <i>Trasporti funebri gratuiti</i>	8
Art. 16. <i>Trasporti funebri a pagamento</i>	9
Art. 17. <i>Norme generali per i trasporti</i>	9
Art. 18. <i>Riti Religiosi</i>	9
Art. 19. <i>Sale per il commiato</i>	9
Art. 20. <i>Trasferimento di salme senza funerale</i>	9
Art. 21. <i>Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività</i>	10
Art. 22. <i>Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione</i>	10
Art. 23. <i>Trasporti in luogo diverso dal cimitero</i>	10
TITOLO II – CIMITERI.....	10
CAPO I - CIMITERI.....	10
Art. 24. <i>Cimiteri</i>	10
Art. 25. <i>Disposizioni generali - Vigilanza</i>	10
Art. 26. <i>Reparti speciali nel cimitero</i>	10
Art. 27. <i>Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali</i>	11
CAPO II - PIANO CIMITERIALE.....	11
Art. 28. <i>Piano cimiteriale</i>	11
Art. 29. <i>Obblighi dei concessionari</i>	12
CAPO III - EDILIZIA CIMITERIALE.....	12
Art. 30. <i>Vincoli</i>	12
Art. 31. <i>Autorizzazioni</i>	12
Art. 32. <i>Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni</i>	12
Art. 33. <i>Manutenzione cappelle private</i>	13
CAPO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	13
Art. 34. <i>Identificazione delle sepolture</i>	13
Art. 35. <i>Inumazione</i>	13
Art. 36. <i>Tumulazione</i>	13
Art. 37. <i>Deposito provvisorio</i>	14
CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	14
Art. 38. <i>Esumazioni ordinarie</i>	14
Art. 39. <i>Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie</i>	14
Art. 40. <i>Esumazione straordinaria</i>	15
Art. 41. <i>Estumulazioni</i>	15
Art. 42. <i>Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento</i>	15
Art. 43. <i>Raccolta delle ossa</i>	16
Art. 44. <i>Personale sanitario</i>	16
Art. 45. <i>Oggetti da recuperare</i>	16
CAPO VI – CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI.....	16
Art. 46. <i>Cremazione di cadavere</i>	16

Art. 47.	<i>Cremazione di resti mortali e di ossa</i>	16
Art. 48.	<i>Affidamento e dispersione delle ceneri</i>	17
Art. 49.	<i>Modalità di conservazione delle ceneri</i>	17
Art. 50.	<i>Luoghi di dispersione delle ceneri</i>	17
Art. 51.	<i>Registri cimiteriali</i>	18
Art. 52.	<i>Procedura</i>	18
Art. 53.	<i>Deposito provvisorio</i>	18
CAPO VII – POLIZIA DEI CIMITERI		18
Art. 54.	<i>Disciplina dell'ingresso</i>	18
Art. 55.	<i>Divieti speciali</i>	19
Art. 56.	<i>Riti funebri e manifestazioni</i>	19
Art. 57.	<i>Divieto di attività commerciali</i>	19
Art. 58.	<i>Fiori, piante e materiali ornamentali</i>	19
TITOLO III – CONCESSIONI		20
CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE		20
Art. 59.	<i>Concessioni cimiteriali</i>	20
Art. 60.	<i>Epigrafi, monumenti, lapidi, ornamenti e altri manufatti cimiteriali</i>	20
Art. 61.	<i>Sepulture private</i>	20
Art. 62.	<i>Durata delle concessioni</i>	21
Art. 63.	<i>Modalità di concessione</i>	21
Art. 64.	<i>Uso delle sepolture private per famiglie</i>	22
CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE		22
Art. 65.	<i>Divisione, subentri</i>	22
Art. 66.	<i>Rinuncia aree cimiteriali</i>	23
Art. 67.	<i>Rinuncia a concessione di aree libere</i>	23
Art. 68.	<i>Rinuncia a concessione di aree parziale o totale costruzione</i>	23
CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE		24
Art. 69.	<i>Revoca</i>	24
Art. 70.	<i>Decadenza</i>	24
Art. 71.	<i>Provvedimenti conseguenti la decadenza</i>	24
Art. 72.	<i>Rinuncia a Loculi</i>	25
Art. 73.	<i>Estinzione</i>	25
TITOLO IV – LAVORI PRIVATI, PERSONALE DEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI		25
CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI		25
Art. 74.	<i>Responsabilità</i>	25
Art. 75.	<i>Recinzione aree - Materiali di scavo</i>	25
Art. 76.	<i>Introduzione e deposito di materiali</i>	25
Art. 77.	<i>Orario di lavoro</i>	26
Art. 78.	<i>Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti</i>	26
Art. 79.	<i>Vigilanza</i>	26
CAPO II – PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI		26
Art. 80.	<i>Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri</i>	26
Art. 81.	<i>Servizio di custodia del cimitero</i>	26
Art. 82.	<i>Compiti del necroforo</i>	27
CAPO III – IMPRESE POMPE FUNEBRI		27
Art. 83.	<i>Funzioni – Licenza</i>	27
Art. 84.	<i>Tutela del dolente e della concorrenza</i>	27
TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI		28
CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE		28
Art. 85.	<i>Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti</i>	28
Art. 86.	<i>Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali</i>	28
Art. 87.	<i>Schedario dei defunti</i>	28
Art. 88.	<i>Scadenziario delle concessioni</i>	28
CAPO II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI		28
Art. 89.	<i>Efficacia delle disposizioni del regolamento</i>	28
Art. 90.	<i>Cautele</i>	29
Art. 91.	<i>Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria</i>	29
Art. 92.	<i>Tariffe</i>	29

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI – DEPOSITI – FERETRI E TRASPORTI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del Cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Il presente regolamento si richiama espressamente alle disposizioni a carattere nazionale e regionale in materia ed in particolare:
 - il Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria”;
 - la legge 30.03.2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
 - il R.D. 27.07.1934, n. 1265 “Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie”;
 - l’art. 5 della Legge Regione Toscana 25.02.2000, n. 16 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”;
 - la deliberazione Giunta Regionale Toscana 22.04.2002, n. 395 “Regolamento di polizia mortuaria. Autorizzazioni comunali. Direttive ex art. 5 comma 1 L.R. Toscana 25.02.2000, n. 16”;
 - la deliberazione Giunta Regionale Toscana 25.02.2004, n. 14 “Regolamento tipo per la gestione e la riduzione dei rifiuti in ambito cimiteriale”;
 - la Legge Regione Toscana 31.05.2004, n. 29 “Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”;
 - l’art. 5 della Legge Regione Toscana 04.04.2007, n. 18 “Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri”.
3. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
 - **addetto al trasporto funebre**: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
 - **attività funebre**: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
 - **autofunebre**: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
 - **bara o cassa**: cofano destinato a contenere un cadavere;
 - **cadavere**: la salma una volta che sia stato eseguito l’accertamento di morte
 - **cassetta resti ossei**: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
 - **ceneri**: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - **cimitero**: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
 - **cinerario comune**: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto
 - **colombaro o loculo o tumulo o forno**: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - **concessione di sepoltura cimiteriale**: atto amministrativo con il quale il Comune costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale;
 - **cremazione**: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell’esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
 - **deposito di osservazione**: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell’accertamento di morte;

- **deposito mortuario:** luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
 - **deposito temporaneo:** sepoltura o luogo all'interno del cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
 - **dispersione:** versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
 - **estumulazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
 - **esumazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
 - **feretro:** insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
 - **fossa:** buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
 - **gestore di cimitero:** soggetto che eroga il servizio cimiteriale, indipendentemente dalla forma di gestione;
 - **giardino delle rimembranze:** area definita all'interno del cimitero in cui disperdere le ceneri;
 - **impresa funebre** o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
 - **inumazione:** sepoltura di feretro in terra;
 - **ossario comune:** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
 - **sala del commiato:** luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
 - **salma:** il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte;
 - **spazi per il commiato:** luoghi all'interno o all'esterno del cimitero nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
 - **tomba familiare:** sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
 - **traslazione:** operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
 - **trasporto di cadavere:** trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
 - **trasporto di salma:** trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
 - **tumulazione:** sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - **urna cineraria:** contenitore di ceneri provenienti da cremazioni.
4. Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n° 1265, del D.P.R. 10/09/1990 n° 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), del D.P.R. 28/11/2000 n° 396 (Regolamento di Stato Civile), delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001 e relativo regolamento di attuazione, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n° 254 del 10/07/2003 e delle normative approvate in materia dalla Regione Toscana con particolare riferimento alla Legge Regionale Toscana n° 16 del 25.02.2000 così come modificata dalla Legge Regionale Toscana n° 58 del 19.11.2001, alla Legge Regionale Toscana n° 29 del 31.05.2004 ed alla Legge Regionale Toscana n° 18 del 4.04.2007
5. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.
6. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.

Art. 2.

Competenze

Fermi restando i compiti ed i poteri che le vigenti disposizioni di legge attribuiscono al Sindaco, al Consiglio Comunale, alla ASL, il Comune di Orciano Pisano svolge le attività inerenti alla gestione Funebre e Cimiteriale di cui all'art. 1. secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Regione

e dal presente regolamento, anche attraverso soggetti gestori esterni tenuti ad osservare il presente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, lo Statuto dell'Ente ed il Contratto di Servizio.

Art. 3.

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico, e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Nel caso che l'Amministrazione Comunale abbia affidato ad un soggetto terzo la gestione dei cimiteri le responsabilità di cui al precedente comma ricadono sul gestore stesso.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4.

Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e non identificate;
 - f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - g) le esumazioni ordinarie;
 - h) le inumazioni in campo comune.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale e soggette a revisione periodica.

Art. 5.

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura o chiusura di ogni cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6.

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
4. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III – FERETRI

Art. 7.

Deposizione della salma nella bara

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in una bara avente le caratteristiche stabilite dall'art. 74 e seguenti del D.p.r. 285/90.
2. La salma deve essere collocata nella bara rivestita con abiti, preferibilmente in tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8.

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, secondo quanto prescritto dagli art. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo, secondo le modalità previste dall'art. 9 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9.

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre così come espressamente indicato dall'art. 30 e seguenti del D.p.r. 285/90:

Art. 10.

Fornitura gratuita di bara

1. Il Comune fornisce gratuitamente la bara per i cadaveri di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è certificato dal Responsabile dei Servizi sociali, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11.

Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Nel caso di decesso di persona sconosciuta la targhetta da apporre sul piano esterno superiore del feretro dovrà contenere la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12.

Del trasporto funebre e dell'attività funebre

1. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
2. L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

3. Chiunque effettui il trasporto di salme e cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale.
4. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13.

Disciplina dell'attività di trasporto funebre

1. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - orari di svolgimento dei servizi;
 - orari di arrivo ai cimiteri;
 - giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
 - viabilità dei veicoli interessati ai trasporti.
2. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

Art. 14.

Servizi e trattamenti funebri

1. I servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio.
2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del servizio funebre comporta le seguenti attività:
 - trasporto della salma e/o del cadavere durante il periodo di osservazione in luogo idoneo su richiesta dei familiari, esclusi i casi di trasporto disposti dall'Autorità giudiziaria;
 - assistenza alla composizione della salma;
 - fornitura cassa ordinaria e incassamento della salma;
 - suggello del feretro, prelievo da parte di operatori qualificati e trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nel cimitero di destinazione;
 - noleggio celle di refrigerazione e accessori di base, catafalco, ecc. ove necessario.
3. L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.
4. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:
 - Arredo camera mortuaria o sala del commiato;
 - Vestizione e toeletta funebre ed altre attività di tanatoprassi consentite dalla legge;
 - Fornitura composizioni floreali;
 - Comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
 - Lavorazione di lapidi.

Art. 15.

Trasporti funebri gratuiti.

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
 - salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio e da qui, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno;
 - salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.
2. In tali casi il trasporto viene eseguito scervo da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
3. Il Comune su proposta del Dirigente del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno. Lo stato di indigenza o di bisogno viene determinato secondo le modalità indicate nel presente regolamento. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal competente Dirigente del Servizio sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati secondo quanto disposto dal Dlgs 109/98 in merito alla definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente -ISEE.

4. Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione al deposito di osservazione comunale su richiesta dei familiari; in questo caso il trasporto è a pagamento e potrà essere effettuato dall'impresa incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata.

Art. 16.

Trasporti funebri a pagamento

1. Tutti gli altri trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale, vale a dire quelli connessi a servizi e trattamenti speciali nel trasporto dei cadaveri, sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento e accreditate dal Comune.

Art. 17.

Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.
2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione.

Art. 18.

Riti Religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il feretro può sostare in chiesa o in altro luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 19.

Sale per il commiato

1. L'Amministrazione Comunale ed i soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.
2. L'Amministrazione Comunale può provvedere direttamente alla realizzazione delle sale per il commiato, nel rispetto della normativa vigente, in apposite aree sia all'interno del cimitero che nelle zone di rispetto, previste dall'art. 338 del R.D. 27/07/1934, n. 1265, in regime di opera pubblica.\
3. L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre, previa verifica che durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.
4. La sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
5. Il Comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'ASL per gli aspetti igienico-sanitari.
6. Il gestore della sala per il commiato trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

Art. 20.

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di salma al locale di osservazione o presso apposite strutture per il commiato, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

Art. 21.

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte di malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 22.

Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. A richiesta degli interessati, è autorizzato il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni, tramite il Responsabile del Servizio, correlato dai seguenti documenti:
 - Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
 - Nulla osta rilasciato dal Medico Pubblico Responsabile dell'A.S.L. n° 5 Pisa ai sensi degli art. 25, 30, 32 e 34 del D.P.R. 285/90.
 - Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Orciano Pisano, essere trasportate direttamente al cimitero di destinazione.
3. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

Art. 23.

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di polizia incaricato.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 24.

Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 e del D.P.R. n. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei Cimitero comunale di Orciano Pisano.

Art. 25.

Disposizioni generali - Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Responsabile del Servizio incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.
3. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Orciano Pisano

Art. 26.

Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico dei richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

Art. 27.

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri e i resti mortali dei soggetti meglio indicati nell'art. 50 del D.P.R. 285/90.
2. Sono altresì ricevute e sepolte le persone decedute fuori dal Comune e non residenti che fossero parenti, ascendenti o discendenti, in linea retta¹ e collaterale² fino al terzo grado; il presente dispositivo si applica anche agli affini³, fino al secondo grado.
3. Possono altresì essere sepolte le persone decedute in case di riposo o strutture simili di assistenza quando il Comune di Orciano Pisano sia stato l'ultimo luogo di residenza prima del trasferimento in dette strutture
4. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale e di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
5. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 28, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.
6. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 1 il Sindaco può autorizzare, a seguito di presentazione di motivata domanda, la sepoltura nei cimiteri comunali di cadaveri o di resti mortali di persone morte fuori dal comune e non residenti in vita nel Comune, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposte umanitarie.
7. Il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, nonché l'iscrizione cronologica in apposito registro, anche di natura informatica, secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme di legge in materia.
8. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione avviene, con le modalità di cui al precedente comma, su un registro tenuto presso l'ufficio di stato civile del Comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione.

CAPO II - PIANO CIMITERIALE

Art. 28.

Piano cimiteriale

1. Ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 285 del 1990, l'Ufficio comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente nel territorio del Comune estesa anche alle zone circostanti comprendendo anche le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni 5 anni o quando sia creato un nuovo cimitero o sia soppresso quello vecchio o quando a quello esistente siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
3. I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione dei nuovi cimiteri devono essere preceduti da uno studio tecnico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico chimica del terreno, la profondità e direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.
4. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.
5. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna il progetto di ampliamento e di costruzione di cimiteri, deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
6. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi viari destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie

¹ Figlio (1°), nipote (2°) pronipote (3°) (discendente) – Padre (1°), nonno (2°), bisnonno (3°) (ascendente)

² Fratelli (2°) – nella linea collaterale si parte sempre dal secondo grado, il 1° non esiste – Zio e nipote da fratello (3°)

³ **affini in primo grado** (sempre in linea collaterale – vincolo che unisce un coniuge ai parenti dell'altro coniuge): suoceri con i generi e le nuore – il patrigno e la matrigna con i figliastri (primo grado) - . **affini in secondo grado**: i cognati (va notato che il coniuge del cognato non è affine; es: non sono tra loro affini i mariti di due sorelle) - **affini in terzo grado**: la moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote

previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, nonché impianti termici.

7. Gli elaboratori grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.
8. Per l'approvazione dei progetti dei nuovi cimiteri e di ampliamento di quelli esistenti, saranno osservate le norme di cui all'art. 228 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n°1265 e successive modificazioni e nel rispetto del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

Art. 29. Obblighi dei concessionari

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per pubblica affissione.

CAPO III - EDILIZIA CIMITERIALE

Art. 30. Vincoli

1. E' fatto divieto alterare l'architettura cimiteriale ed in particolare modo delle costruzioni senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che sarà emessa sentita la Soprintendenza B. AAA ove necessario.

Art. 31. Autorizzazioni

1. I progetti di costruzione di cappelle private debbono essere redatti in conformità al progetto tipo predisposto dall'Amministrazione Comunale ed approvati dal Responsabile dell'area 2, su conforme parere della ASL. Se necessario.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 32. Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nel campo comune possono essere posti cippi, croci, come da art. 33.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del servizio tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

7. L'apposizione di fotografia del defunto deve essere eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 33.

Manutenzione cappelle private

1. La manutenzione delle cappelle private è a carico dei concessionari ed il loro stato igienico deve essere mantenuto almeno allo stesso livello di quello del cimitero.
2. Verificandosi abusi o trascuratezze da parte dei concessionari, il Responsabile del Servizio, dopo regolare diffida e in caso di inadempienza, provvederà alle sanzioni di legge ed all'esecuzione in danno dei lavori necessari, secondo le vigenti norme di legge. L'atto di diffida dovrà indicare le opere da eseguire ed il termine entro cui adempiere.
3. Tutto il materiale derivato dall'abbattimento delle sovrastrutture dei tumuli funerari, passa di proprietà del Comune allorquando la tomba venga eliminata.

CAPO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 34.

Identificazione delle sepolture

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numeric progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.
2. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal regolamento comunale.
3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazioni è contraddistinta da un cippo così come previsto dall'art. 70 del D.p.r. 285/90.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/90 n. 285.

Art. 35.

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione comuni sono della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Art. 36.

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/90 n. 285.

Art. 37.

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi che il Comune terrà a disposizione, previo pagamento del canone di concessione provvisoria, fissato con l'apposita tariffa in vigore per la normale concessione di un loculo.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato o cappella di famiglia, fino alla sua agibilità;
 - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
 - per coloro che devono effettuare lavori di modifica o ripristino di tombe a terra private;
 - per coloro che devono effettuare operazioni di esumazione o estumulazione da sepolture già a loro concesse e tuttora in uso, al fine dell'eventuale trasferimento di salme o resti ad altro tipo di sepoltura.
3. La durata della concessione di deposito provvisorio è fissata in 1 anno, rinnovabile successivamente, previo pagamento del canone stabilito al comma 1, per altre due volte, fino al raggiungimento del tempo massimo di tre anni di sepoltura in loculo provvisorio. Le frazioni di anno vengono considerate come anni interi. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
4. Se allo scadere del tempo massimo di sepoltura provvisoria di tre anni, non fosse ancora stata effettuata l'estumulazione, il concessionario potrà decidere se lasciare definitivamente la salma nel loculo in cui è tumulata, stipulando per esso un normale contratto, oppure eseguire a proprie spese l'estumulazione e destinare la salma ad altra sepoltura definitiva.
5. E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 38.

Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato all'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre al mese di maggio.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito dell'incaricato dal Responsabile del servizio tecnico stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 39.

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del servizio tecnico autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
 - Annualmente vengono predisposti gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
 - Le esumazioni si effettueranno al termine del turno di rotazione in date stabilite dal Responsabile del Servizio e saranno comunicate tramite avviso posto all'ingresso del relativo cimitero e, dove opportuno e possibile, in forma sintetica nei campi o nei gruppi di sepolture in scadenza, per trenta giorni consecutivi e telefonicamente ai parenti che abbiano presentato all'ufficio cimiteri valido recapito. Il parente avvisato avrà l'onere di avvertire gli altri parenti interessati.
 - Dopo tale termine, qualora nessun parente abbia dato comunicazioni in merito all'operazione programmata, il Comune e l'ufficio cimiteri resta sollevato da ogni azione rivendicativa.
 - Nel caso il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, sarà inumato nel campo degli indecomposti, secondo necessità.

- Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, i resti mortali rinvenuti in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari abbiano fatto domanda per deporre i medesimi resti in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

Art. 40.

Esumazione straordinaria

1. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/90 n. 285.
2. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 41.

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie vengono effettuate:
 - a) a richiesta del concessionario, laddove la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore ai 30 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
 - c) su ordine del Sindaco quando a seguito di segnalazione del Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri sia constatata la necessità di provvedere ad interventi di sanificazione per inconvenienti igienico – sanitari, verificatisi sia in sepolture private individuali che in tombe di famiglia e/o collettività. In tali circostanze il Sindaco disporrà, oltre l'estumulazione straordinaria, il compimento di tutte le operazioni di bonifica della sepoltura, al fine di ricollocarvi il feretro. Tutte le spese relative sono a carico del concessionario.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o da personale autorizzato secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio tecnico può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente.
6. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
7. Avvisi di scadenza per estumulazioni ordinarie:
 - Annualmente vengono predisposti gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali sarà attivata l'estumulazione ordinaria.
 - Entro il mese di ottobre di ogni anno viene predisposto lo scadenziario delle estumulazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso il cimitero e, dove opportuno e possibile, anche collocando appositi cartelli direttamente sul campo da estumulare.
8. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento di cremazione previsto in via generale dal Comune

Art. 42.

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cassetta per resti ossei o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento delle relative spese.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 43.

Raccolta delle ossa

1. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune, oppure destinati alla cremazione.
2. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei possono essere avviati a cremazione, le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

Art. 44.

Personale sanitario

1. E' richiesta la presenza del Personale Sanitario dell'ASL nei seguenti casi:
 - Esumazione straordinaria;
 - Estumulazione ordinaria e straordinaria;
 - Risanamento tombe;
 - Estumulazione per traslazione di feretro in altra sede.

Art. 45.

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO VI – CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 46.

Cremazione di cadavere

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso in conformità a quanto previsto dall'art. 79 e seguenti del D.P.R. 285/90e dall'art. 3 della Legge 130/2001.
2. La cremazione non può essere autorizzata quando i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso, contraria alla volontà di essere cremato, fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione riconosciuta.
3. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In questo ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

Art. 47.

Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.
2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

Art. 48.

Affidamento e dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.
2. L'urna sarà affidata ai soggetti e nei modi indicati dall'art. 2 della Legge Regione Toscana 31.05.2004, n. 29.
3. Il soggetto affidatario deve dichiarare all'ufficiale dello stato civile la destinazione finale dell'urna e delle ceneri.
4. In tutti i casi di affidamento e/o dispersione delle ceneri sarà installata nel cimitero apposita targa riportante i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 30 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 90 anni..

Art. 49.

Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) Tumulata:
 - la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;
 - la durata della tumulazione è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo;
 - la tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessori o residuo.
 - b) Inumata in area cimiteriale:
 - l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri,.
 - la durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;
2. le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
3. ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
4. l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
5. il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa;
6. L'urna cineraria può essere:
 - a) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;
 - b) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 47.

Art. 50.

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi espressamente indicati dall'art. 4 della Legge Regione Toscana 31.05.2004, n. 29 e in particolare:
 - a) Nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990
 - b) Nelle aree appositamente individuate nel cimitero del Comune e denominate "Giardino della Rimembranza" e nelle località appositamente autorizzate dall'ufficiale di stato civile del Comune.

Art. 51.

Registri cimiteriali

1. Deve essere predisposto apposito Registro comunale nel quale deve essere evidenziato:
 - a) l'affidatario delle ceneri con descrizione dei suoi principali dati anagrafici e del luogo di residenza ove verrà tenuta l'urna cineraria, oltre che ai dati del defunto cremato;
 - b) il luogo di dispersione delle ceneri nel caso si verifichi la fattispecie.
2. I dati di tale registro, conservati presso l'ufficio di stato civile del Comune, dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

Art. 52.

Procedura

1. Il richiedente l'affidamento delle ceneri deve presentare una specifica istanza dove saranno indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di variazione della residenza;
 - h) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di nuova residenza nel caso che l'affidatario effettui il trasferimento della stessa.
2. Il richiedente l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve presentare una specifica istanza dove saranno indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri nonché una dichiarazione nella quale venga indicato il luogo di conservazione dell'urna cineraria una volta che sia stata svuotata nel caso in cui non sia riconsegnata al cimitero per il suo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
 - c) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 53.

Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

CAPO VII – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 54.

Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero è assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata ed è garantito l'accesso ai visitatori nei giorni e negli orari definiti dal Comune.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. Nel cimitero, di norma, si può entrare solamente a piedi. Il transito veicolare è consentito solo alle autofunebri per il trasporto dei cadaveri.

Art. 55.

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - collocare vasi e fiori al di fuori degli appositi spazi e nei corridoi;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
 - qualsiasi attività commerciale;
 - introdurre animali, anche condotti al guinzaglio.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 56.

Riti funebri e manifestazioni

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'amministrazione comunale.
3. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno del Cimitero Comunale, devono essere autorizzate dal Sindaco.

Art. 57.

Divieto di attività commerciali

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

Art. 58.

Fiori, piante e materiali ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Il gestore del cimitero dovrà assicurare l'ordinaria manutenzione delle aree e dei locali garantendo il loro decoro.
3. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
4. Il Responsabile del servizio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

5. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 3 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 59.

Concessioni cimiteriali

4. Il comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e le tariffe previste dall'amministrazione comunale.
5. Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.
6. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Art. 60.

Epigrafi, monumenti, lapidi, ornamenti e altri manufatti cimiteriali

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale.
2. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento. Le sepolture private non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida da parte dell'amministrazione comunale.
4. Per ogni epigrafe deve essere rilasciata apposita autorizzazione comunale; l'epigrafe deve contenere le generalità del defunto e rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide e delle opere.
5. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
6. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
7. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
8. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
9. L'apposizione di fotografia del defunto deve essere eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze autorizzate o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 61.

Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:
 - Sepolture individuali, (loculi, forni, colombari, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.),
 - Sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti).
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.
3. Alle sepolture private a sistema di tumulazione si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.
4. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. L'atto di concessione deve indicare:
 - La natura della concessione e la sua identificazione.
 - L'inizio e la fine della concessione
 - La durata.

- La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante protempore), concessionaria/e.
- Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte
- Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 62.

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR n. 285/90.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle di famiglia entro terra o fuori terra in cui sia possibile in ogni momento entrare e accedere ai loculi o agli ossari);
 - b) in 30 anni per gli ossari;
 - c) in 30 anni per i loculi e le tombe interrato singole e multiple;
 - d) in 10 anni per le inumazioni in campo comune.
3. Alla scadenza della concessione, su richiesta degli interessati, è possibile il rinnovo della stessa con le seguenti modalità, salvo particolari condizioni che non ne consentano il rinnovo per revisione maglie o carenza di posti:
 - a) per le sepolture indicate al precedente comma 2 lettera a), sono consentiti rinnovi ad oltranza della durata e previo pagamento del canone di concessione previsti, al momento della richiesta di rinnovo, per queste tipologie di sepoltura;
 - b) per le sepolture indicate al precedente comma 2 lettere b) e c), sono consentiti rinnovi ad oltranza della durata e previo pagamento del canone di concessione previsti, al momento della richiesta di rinnovo, per queste tipologie di sepoltura; in tali casi, a seguito del rinnovo della concessione, non sono ammesse ulteriori tumulazioni di salme che avvengano a seguito di estumulazione di salme già tumulate.
 - c) per le sepolture indicate al precedente comma 2 lettera d) non è consentito alcun rinnovo.
4. La decorrenza della concessione coincide con la data di stipula del contratto.

Art. 63.

Modalità di concessione

1. La concessione per le sepolture indicate al precedente art. 61 comma 2 lettere b), c) e d), è consentita solo in presenza dell'evento morte, quindi solo nel caso che vi siano una salma o dei resti mortali da tumulare, oppure in vita solo ai residenti nel Comune di Orciano Pisano, salvo particolari condizioni e situazioni espressamente autorizzate dal Sindaco.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata a favore di chiunque intenda usufruire di una tomba interrata multipla, che può richiedere la concessione anticipata di un totale di n. 2. posti interrati, uno dei quali destinato alla sepoltura del defunto, mentre l'altro riservato ai parenti definiti dall'art. 27 del presente regolamento.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. Nei casi di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti è data facoltà al Comune di precedere alla prevendita dei manufatti di nuova costruzione. All'atto della prenotazione il richiedente dovrà corrispondere la relativa quota nella misura che verrà di volta in volta stabilita dall'Amministrazione comunale.
8. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le opere già realizzate nel cimitero già esistente.
9. La stipulazione di un atto di concessione, oltre che per un seppellimento da eseguire, può avvenire anche nei casi di seguito riportati.
 - **RINNOVO:** riconferma della concessione in scadenza, per la durata e previo pagamento del corrispettivo economico.

- **CAMBIO DI SEPOLTURA:** atto per trasferire salme o resti ad altra sepoltura dello stesso tipo oppure ad un tipo diverso di sepoltura all'interno dei cimitero comunale. Può avvenire nei seguenti casi:
 - a) per decisione del Comune, in seguito ad esigenze di ordine generale: in questo caso il Comune provvede in proprio ed assegna una pari sepoltura;
 - b) per richiesta del concessionario: in questo caso il concessionario perderà qualsiasi diritto sulla sepoltura abbandonata ed avrà la facoltà di stipulare una nuova concessione standard per il tipo di sepoltura scelto, previo pagamento del relativo corrispettivo economico in vigore.
- **ADEGUAMENTO DI SCADENZA:** È un atto teso a prolungare una concessione in essere alla stessa scadenza di quella che si va a stipulare, ed avviene previo pagamento del corrispettivo economico calcolato in una frazione (1 / numero di anni della concessione standard) della tariffa in vigore al momento dell'adeguamento, moltiplicata per il numero degli anni di cui si prolunga il contratto in essere. Le frazioni di anno vengono considerate come anni interi.

Art. 64.

Uso delle sepolture private per famiglie

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi:
 - ascendenti;
 - discendenti in linea retta e collaterale fino al 3° grado (art. 77 del c.c.);
 - i fratelli e le sorelle consanguinei o adottivi;
 - il coniuge;
 - le nuore e i generi;
 - suoceri del concessionario originario;
 - i cognati;
 - le persone conviventi e coabitanti con il concessionario o il fondatore del sepolcro purché la coabitazione sia registrata all'anagrafe comunale;
 - le persone di cui al successivo comma 5.
3. Tra gli ascendenti sono altresì compresi:
 - il patrigno, la matrigna;
 - gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.
4. Per tutta la durata della concessione, il diritto di sepolcro è garantito unicamente ai soggetti indicati nei precedenti commi 2 e 3, anche nel caso di subentro, mortis causa, del concessionario originario.
5. Può essere consentita, su documentata e motivata richiesta sottoscritta da tutti i concessionari, la tumulazione di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, opportunamente documentate con dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta di autorizzazione alla tumulazione.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 65.

Divisione, subentri

1. La concessione può avere come intestatari un massimo di due richiedenti.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.

5. La divisione, la individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso dell'unico concessionario o di entrambi i concessionari, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto.
8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 60, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
9. Nel caso di famiglia estinta, decorsa la durata della concessione in essere, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 66.

Rinuncia aree cimiteriali

1. È fatto divieto al concessionario ed agli aventi diritto di cedere o rinunciare a favore di terzi il diritto di uso della sepoltura privata o parte di essa. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli. La cessione o la rinuncia sono consentite soltanto se la sepoltura privata viene retrocessa al Comune.
2. Nel caso di rinuncia o di abbandono da parte di un concessionario, quando la concessione sia intestata a più persone, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Nel caso in cui i concessionari residuali non dichiarino di accettare "l'accrescimento" del diritto di concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.
3. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti al momento della stipula del contratto.
4. E' altresì consentito a uno o più concessionari il diritto di rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia in favore di una delle figure indicate nell'art 60 del presente regolamento anche se questi non sono menzionati nelle concessioni rilasciate dal comune, previa acquisizione di nulla osta. Se il diritto di rinuncia rende necessaria una nuova intestazione della concessione si provvederà in merito con spese a carico del richiedente.

Art. 67.

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

Art. 68.

Rinuncia a concessione di aree parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione; In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma, tanto per le concessioni della durata di 99 anni, tanto per le concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, con parziale o totale costruzione e tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
4. In tali casi spetterà, salvo accettazione da parte del Comune, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, un indennizzo forfetario per le opere costruite, nella misura e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.
5. Le aree che rientrano nella disponibilità giuridica del Comune a seguito di espressa rinuncia da parte dei

concessionari originari o di loro aventi causa, saranno oggetto di nuove concessioni. In tal caso i nuovi concessionari dovranno corrispondere al Comune, oltre al corrispettivo delle vigenti tariffe per la concessione di aree, anche il rimborso delle spese che l'Ente ha dovuto sostenere per rendere nuovamente fruibile l'area stessa, comprensive del rimborso forfetario assegnato al concessionario che ha retrocesso l'area, nonché delle spese per l'estumulazione e la conseguente sistemazione dei resti mortali in loculi cellette ossario e/o dell'eventuale cremazione dei resti mortali e quant'altro si renda necessario ai fini della disponibilità dell'area.

6. L'entità degli oneri per il rilascio della concessione nei casi di cui al comma 5, sarà determinato con provvedimento del competente Responsabile del Servizio.

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 69.

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del DPR n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dall'amministrazione comunale, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale, per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 70.

Decadenza

1. La decadenza delle concessioni può avere luogo:
 - a. nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini indicati nella stessa concessione;
 - b. nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria;
 - c. nel caso di estinzione della famiglia del concessionario.Si ha estinzione della famiglia con riferimento al criterio cronologico del decorso di anni 20 (venti) dalla morte dell'ultimo soggetto avente diritto all'esercizio del diritto d'uso – jus sepulchri – dell'area in questione.
2. Il Comune provvederà a sollecitare gli interventi omessi di cui alle lettere a) e b) attraverso atti di diffida, indirizzati ai soggetti obbligati a provvedere (concessionario; concessionari o soggetti aventi causa all'esercizio del diritto d'uso), nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo. Qualora la ricerca dei soggetti obbligati di cui al precedente comma risulti infruttuosa o incompleta, si potrà provvedere alla comunicazione della diffida mediante pubbliche affissioni, da effettuarsi presso l'Albo Pretorio del Comune, del Cimitero, e presso l'area cimiteriale interessata dal provvedimento, per un periodo di durata non inferiore a trenta giorni. Nelle stesse forme, ossia attraverso pubbliche affissioni nei modi sopra descritti, verrà stabilito, quando ricorrano i presupposti di cui alla lettera c), l'avvio del procedimento per la dichiarazione di estinzione della famiglia.
3. La decadenza, preceduta da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine nei casi di cui alle lettere a) e b), oppure preceduta da provvedimento di dichiarazione di estinzione della famiglia del concessionario nel caso di cui alla lettera c), sarà dichiarata con provvedimento della Giunta Comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.
4. Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui gli incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

Art. 71.

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente l'amministrazione comunale adotterà gli atti tecnici necessari per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose.

Art. 72.

Rinuncia a Loculi

1. Il concessionario (o suoi aventi causa) di loculi, può dichiarare per iscritto al Comune la rinuncia alla concessione prima della sua scadenza; in tal caso l'amministrazione comunale disporrà nei suoi confronti il rimborso del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione medesima, con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti, pari al:
 - 30 % quando la retrocessione avvenga entro il secondo anno dalla concessione;
 - 20% quando la retrocessione avvenga dopo il secondo anno ed entro il quinto anno dalla concessione;
 - 10% quando la retrocessione avvenga dopo il quinto ed entro il decimo anno dalla concessione;
2. Nessun rimborso è dovuto quando la rinuncia abbia luogo trascorsi i dieci anni dalla concessione ovvero si tratti di retrocessione di celletta ossario.
3. Le concessioni che sono state oggetto di rinuncia rientrano nel possesso dell'Amministrazione, la quale può concederle nuovamente dietro pagamento del corrispettivo delle tariffe vigenti.
5. I loculi oggetto di rinuncia dovranno essere liberi o liberabili da feretri al momento della richiesta di rinuncia, pena il non accoglimento della medesima.

Art. 73.

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.p.r. 10.09.1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI, PERSONALE DEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 74.

Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori..

Art. 75.

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa che esegue i lavori deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile del Servizio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 76.

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio. La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 77.

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del competente ufficio comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche che dovranno essere valutate ed autorizzate dall'ufficio comunale.

Art. 78.

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Sindaco in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 79.

Vigilanza

1. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni ed adottare i provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

CAPO II – PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 80.

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del cimitero, anche nel caso di affidamento del servizio a soggetti terzi, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto a:
 - mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo indossando un'apposita divisa ed il cartellino identificativo;
 - fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - ricevere compensi sotto qualsiasi forma, e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 81.

Servizio di custodia del cimitero

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal necroforo.

Art. 82.
Compiti del necroforo

1. Il necroforo:
 - ritira e conserva presso di sé le autorizzazioni di cui agli artt. 6 e 23 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ;
 - tiene aggiornati i registri previsti dal presente regolamento;
 - assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti;
 - si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in loculi, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - vigila perché non si verificino guasti, furti, disordini, ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze, e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - esegue i lavori di piccola manutenzione, come lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile;
 - impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - si accerta che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri.
 - é tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reati di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.
 - assiste alle tumulazioni ed esumazione dei cadaveri, e ne redige apposito verbale nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di riferimento.
 - scava le fosse, riceve i cadaveri alle porte del cimitero e li trasporta al luogo di inumazione o tumulazione, li cala nelle fosse o li depone nei loculi provvedendo a sigillare quelli appartenenti al complesso dei manufatti costruiti dal Comune; riempie le fosse, ripara i cedimenti e ottura le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esuma e trasporta le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, presta opera nelle autopsie e disinfezioni e compie altri simili servizi.
 - provvede alla vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

CAPO III – IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 83.
Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli appositi uffici indicati dal Comune che presso le Parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme e di cadaveri in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza dei cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 84.
Tutela del dolente e della concorrenza

1. Il Comune di Orciano Pisano assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente regolamento.
2. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
3. Il comune provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Le informazioni sono divulgate anche mediante il sito del Comune di Orciano Pisano all'indirizzo www.comune.orcianopisano.pi.it
4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
 - gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione

- accaparrarsi servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari e per altro motivo privato;
- esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 85.

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri o benemeriti" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti, di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 86.

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del DPR 10/9/90 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 87.

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.
2. L'ufficio sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - le generalità del defunto;
 - il numero della sepoltura.

Art. 88.

Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio tecnico predispone, entro il mese di Settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo, al fine di comunicare agli interessati l'ormai prossima conclusione del contratto in essere.

CAPO II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 89.

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 90.

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 91.

Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.L.vo 267/2000, spetta al Responsabile del Servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento,
2. La stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del presente Regolamento sono di competenza del Responsabile dell'area 1 Amministrativa.
3. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano sempre al Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo 267/2000.

Art. 92.

Tariffe

1. Le tariffe vigenti sono fissate con appositi atti deliberativi della Giunta comunale e soggette a periodici aggiornamenti.